



**1. Con che periodicità si devono effettuare i controlli di manutenzione sugli impianti termici?**

L'art. 7 del DPR 16/04/2013 n. 74 ha disposto che le operazioni di "controllo ed eventuale manutenzione" su un impianto termico vadano effettuate secondo le seguenti prescrizioni:

- le operazioni periodiche di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche riportate nei relativi libretti per l'installazione, l'uso, la manutenzione e il controllo dei componenti, nel rispetto della legislazione vigente e della buona regola tecnica, secondo criteri riportati nella normativa di settore (UNI CEI, ecc.);
- l'installatore o, in difetto di questo, il manutentore degli impianti termici, devono definire e rendere noto al Responsabile dell'impianto, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
  - a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantirne l'efficienza e la sicurezza delle persone e delle cose;
  - b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

**2. Con che periodicità si devono effettuare i controlli di efficienza energetica sugli impianti termici?**

Il controllo di efficienza energetica, da effettuarsi in occasione di uno degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, va eseguito con la frequenza stabilita nella Tabella A delle Disposizioni Regionali, in vigore con decorrenza 1° gennaio 2015, in relazione alla tipologia di impianto, al combustibile impiegato, alla potenza termica ed all'età del generatore.

Con la cadenza stabilita nella sopra citata tabella, in occasione di uno degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, il manutentore effettua il controllo di efficienza energetica e provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica. Tale rapporto deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, mentre una copia cartacea è rilasciata al Responsabile dell'impianto che la conserva e la allega al Libretto di Impianto.

**3. Che validità hanno i Rapporti di controllo tecnico degli impianti trasmessi alle Autorità competenti precedentemente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali?**

I Rapporti di controllo tecnico degli impianti termici già trasmessi alle rispettive Autorità competenti, antecedenti al 1° gennaio 2015, conservano la validità stabilita al momento della presentazione; in particolare:

- per impianti di potenza termica inferiore a 35 kW:
  - nei casi di validità quadriennale i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità a partire dall'anno di emissione del bollino, questo compreso, fino al 31 dicembre dell'anno solare di scadenza dei quattro anni; pertanto nel corso dell'anno successivo dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A



delle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.

- nei casi di validità riferita al biennio solare i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità per il biennio indicato sul bollino, ovvero fino al 31 dicembre dell'anno solare di scadenza; pertanto nel corso dell'anno successivo dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.
- nei casi di validità riferita al biennio di stagione termica i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità per il biennio indicato sul bollino, ovvero fino al 31 luglio dell'anno di scadenza del biennio; pertanto nel corso del secondo semestre dell'anno di scadenza dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.
- per impianti di potenza termica uguale o superiore a 35 kW:
  - nei casi di validità annuale riferita all'anno solare i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento; pertanto nel corso del 2015 dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore al momento del rilascio del Rapporto, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.
  - nei casi di validità annuale riferita all'anno di stagione termica i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno scadenza al 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; pertanto nel corso del secondo semestre 2015 dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore al momento del rilascio del Rapporto, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.

**4. Nel caso di impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW e alimentati a gas, come si determina l'età del generatore di calore agli effetti della cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica?**

L'età del generatore di calore a gas è intesa quella al momento dell'effettuazione dell'intervento di Controllo dell'efficienza energetica e rilascio del relativo Rapporto; in particolare:



- se al momento dell'intervento l'età del generatore è inferiore o uguale a 15 anni (calcolati dal giorno di installazione dell'impianto, come indicato nel libretto), la validità della certificazione e la relativa cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà di quattro anni, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso;
- se al momento dell'intervento l'età del generatore è maggiore di 15 anni (calcolati dal giorno di installazione dell'impianto, come indicato nel libretto), la validità della certificazione e la relativa cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà di due anni, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso.

**5. Nel caso di impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW e alimentati a gas, cosa succede se il generatore di calore raggiunge i 15 anni di età nel periodo di validità della certificazione?**

Per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei casi in cui il generatore di calore a gas supera i 15 anni di età durante il periodo di validità del Rapporto di controllo di efficienza energetica, quest'ultimo conserva la validità fino al termine prestabilito al momento della trasmissione del Rapporto di controllo. Alla scadenza del termine, la cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica diventerà di due anni, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso.